

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1292 e 1040-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

(RELATORE MONETI)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti  
urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (n. 1292)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1973  
(V. Stampato n. 2348)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 ottobre 1973*

Nuove norme in materia di nomina in ruolo del personale  
insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria  
ed artistica e modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282,  
concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze  
nelle scuole ed istituti predetti (n. 1040)

**d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, LIMONI, SMURRA, ACCILI, PERITORE, LA ROSA  
e MONETI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1973**

**Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1973**

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale Governo fu investito dei suoi poteri poco prima delle vacanze estive e quindi a distanza di tempo troppo breve dalla riapertura dell'anno scolastico per consentire al Ministro della pubblica istruzione di risolvere attraverso una legge ordinaria i difficili e complessi problemi connessi alla sistemazione sulle cattedre del numerosissimo personale insegnante non di ruolo della scuola media e della scuola secondaria superiore.

Questo è il primo e fondamentale motivo per il quale il ministro Malfatti, così come il suo predecessore onorevole Scalfaro (trovatosi l'anno scorso nella stessa situazione) ha ritenuto necessario ricorrere al decreto-legge per assicurare alla scuola secondaria italiana un inizio, per quanto possibile, ordinato dell'anno scolastico.

Alle difficoltà veramente gravi dovute al grande numero dei docenti non di ruolo, alla varietà della loro situazione giuridica, se ne sono aggiunte altre tutt'altro che trascurabili che era necessario tenere presenti.

I Provveditorati agli studi, ad esempio, si sono trovati ad assolvere i loro compiti istituzionali con personale molto ridotto di numero, a causa dell'esodo provocato dal provvedimento relativo al personale dirigente dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.

È vero che per il conferimento degli incarichi funzionano apposite commissioni, ma è vero altresì che esse impegnano anche il personale amministrativo dello Stato che mette a loro disposizione i necessari strumenti operativi (i fascicoli e i documenti degli aspiranti all'incarico) e che provvede ai decreti di nomina, che spesso sono duplicati per un solo insegnante.

Un'altra difficoltà che si aggiungeva quest'anno a quelle del decorso anno scolastico è determinata dall'applicazione del quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1972, n. 625.

Il quinto comma della legge 1° novembre 1972, n. 625, stabilisce che, per le operazioni di sistemazione e di trasferimento degli insegnanti abilitati col sistema vigente

prima dell'approvazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, « sono disponibili per l'anno scolastico 1973-74 i posti occupati alla data di approvazione della presente legge dagli insegnanti incaricati non abilitati », eccetera.

È evidente che il Parlamento si preoccupò di salvaguardare i diritti degli insegnanti abilitati col sistema vigente anteriormente a quello messo in essere dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, la quale, del resto, espresse la stessa volontà nel sesto comma dell'articolo 7 che stabilisce: « Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate, ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente articolo ».

Inoltre nella disciplina per normalizzare l'inizio delle lezioni, non soltanto doveva ottemperarsi alla norma richiamata testè, contenuta nel quinto comma dell'articolo 6 della legge 1° novembre 1972, n. 625, ma si doveva anche tener presente l'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, riguardante la delega al Governo di dettare norme per lo stato giuridico del personale della scuola, dovendosi avere cura di non pregiudicare i diritti del personale docente abilitato e con incarico a tempo indeterminato.

L'articolo 17 è stato quest'anno l'ovvio punto di riferimento del personale abilitato con incarico a tempo indeterminato, ognuno essendo preoccupato di trovarsi fin dall'inizio dell'anno scolastico in corso nelle condizioni previste dal citato articolo per l'immissione nei ruoli.

Per questo motivo non poteva essere ripreso puramente e semplicemente il testo del decreto-legge n. 504; nuove norme erano necessarie, per consentire (come è detto nella relazione che accompagna la presentazione del disegno di legge n. 2348 A. C. per la conversione in legge del decreto-legge in esame) « da una parte di eliminare la possibilità di protrarre il movimento del personale docente oltre i primi venti giorni dell'inizio dell'anno scolastico, dall'altra parte di salvaguardare le legittime aspettative dei

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professori incaricati in relazione alle rispettive posizioni giuridiche ».

Il relatore non si addentrerà sulla interpretazione dell'articolo 17. Quella contenuta nella citata relazione che accompagna il disegno di legge n. 2348 Camera, sembra accettabile al relatore, il quale, però, insieme alla maggioranza prende atto della dichiarazione fatta dal Ministro all'altro ramo del Parlamento, con la quale si è impegnato a presentare al più presto una proposta di legge interpretativa del testo, certamente non preclaro, dell'articolo 17.

Concludendo su questa parte, il relatore crede di poter ritenere che le riflessioni svolte siano sufficienti a dimostrare che il decreto-legge era l'unico strumento efficace a disposizione del Governo per regolare la riapertura delle scuole. Ciò, del resto, è stato riconosciuto alla Camera e alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato da quasi tutti i gruppi politici.

Non si può peraltro chiudere l'argomento senza rivolgere al Ministro una pressante raccomandazione.

Quando il Senato approvò il decreto-legge relativo ai provvedimenti urgenti per l'Università, fu detto anche dall'onorevole Ministro che, assicurata una certa calma al mondo universitario, si sarebbe potuto porre mano con serenità alla riforma universitaria. Lo stesso ragionamento vale per questo decreto-legge. I sacrifici che con esso si sono chiesti, anche quest'anno, agli insegnanti non sono pochi. Gli insegnanti, con senso di responsabilità che va loro riconosciuto, li accettarono l'anno scorso e li accetteranno anche quest'anno, placando col tempo risentimenti e amarezze. Però bisogna dar loro la certezza che sarà fatto ogni sforzo per regolare tutta questa materia con legge ordinaria, accogliendo le esigenze giuste e ristabilendo la certezza del diritto. Su questo argomento sono stati concordi tutti i gruppi politici in Commissione, così come tutti sono d'accordo di aprire la scuola ai giovani laureati, attraverso i concorsi regolari, ponendo fine a tutta quella fioritura di leggine che consentono di conquistare una cattedra per vie diverse, con offesa della giustizia e non sempre con la garanzia di

aver assicurato agli studenti dei docenti culturalmente e professionalmente preparati.

Lo stesso dicasi per quanto attiene ai trasferimenti, alle nomine, eccetera, dei docenti non di ruolo. Dopo due anni di esperienza, attraverso anche le relazioni dei Provveditori agli studi sulle difficoltà riscontrate, sugli inconvenienti di natura giuridica o di altra natura verificatisi, il Ministero è in grado di presentare per tempo una proposta di legge idonea alla risoluzione dei problemi affrontati anche quest'anno con lo strumento del decreto-legge. Al Senato è stato da tempo presentato un disegno di legge (n. 1040) dei colleghi Spigaroli, Limoni ed altri, che può essere il testo di base per una legge organica di tal genere.

Il relatore conclude con una breve delucidazione degli articoli del decreto-legge.

Con l'articolo 1 le operazioni da compiere secondo l'ordine fissato dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, e dall'ordinanza ministeriale 5 marzo 1973, attinenti alla sistemazione, al trasferimento e alle nuove nomine, si dovranno compiere in due tempi: dall'inizio dell'anno scolastico fino al 20 ottobre, e dal 20 ottobre in poi. Esse si compiono sempre secondo le norme della legge e dell'ordinanza ministeriale già citate, con la differenza che tutti i provvedimenti adottati dopo il 20 di ottobre, che comportino spostamenti da una scuola ad un'altra di professori in attività di insegnamento, verranno attuati all'inizio dell'anno scolastico successivo: ma la decorrenza giuridica sarà quella del 1° ottobre dell'anno scolastico in corso.

Così, ad esempio, un insegnante incaricato a tempo indeterminato fornito di abilitazione che chiede di esser sistemato in una cattedra o posto orario occupato da un insegnante con incarico a tempo indeterminato, ma sprovvisto di abilitazione, avrà la nuova sistemazione, con decorrenza 1° ottobre 1973, ma la sede verrà occupata all'inizio dell'anno 1974-75. Ovviamente, se la sede richiesta non è occupata, la sistemazione viene effettuata a tutti gli effetti col 1° ottobre 1973.

Il sistema escogitato consente di salvaguardare i diritti che possano maturare in

relazione all'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico, secondo il quale l'insegnante con incarico a tempo indeterminato, provvisto di abilitazione, che alla data del 1° ottobre 1973 occupi una cattedra o posto corrispondente all'abilitazione posseduta, passa in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974. Così, tanto per fare un altro esempio, l'insegnante in possesso di abilitazione per la scuola secondaria superiore che nel decorso anno scolastico era in servizio con incarico a tempo indeterminato nella scuola media, vedrà accolta la sua richiesta di sistemazione nella scuola secondaria superiore per l'insegnamento per il quale la sua abilitazione è valida: ma, se il posto è occupato da altro insegnante con incarico a tempo indeterminato, l'occupazione effettiva della sede avverrà all'inizio del 1974, con decorrenza giuridica 1° ottobre 1973. Questo insegnante, quindi, si troverà giuridicamente nelle condizioni richieste dall'articolo 17 per il passaggio in ruolo nel 1974-75.

L'articolo 2 stabilisce che le nomine disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno, abbiano decorrenza giuridica dallo stesso anno, e che l'effettiva assunzione del servizio inizi nell'anno scolastico successivo, questo perchè l'anno scolastico va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo e fino al settembre gli insegnanti sono impegnati per operazioni conclusive importanti (ad esempio esami di riparazione).

L'articolo 3, infine, consente agli insegnanti di ruolo e incaricati, passati nei ruoli della scuola media, che abbiano continuato ad insegnare nella scuola secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, di poter prestare ancora servizio, a domanda, nel medesimo istituto o scuola. Il fine che si vuol conseguire con l'articolo è quello di non aprire il varco ad una serie di movimenti a catena, che turberebbero il regolare inizio dell'anno scolastico, ma soprattutto quello di porre gli insegnanti di ruolo nella scuola media, abilitati per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore, nelle condizioni previste dall'articolo 17 per l'immissione nei ruoli di quest'ultima. Il rinvio ai commi secondo e terzo del citato articolo 5 riguarda

la validità del servizio ai fini del compimento del periodo di prova e la non disponibilità delle cattedre occupate dai suddetti insegnanti per le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi.

In Commissione si è criticata la eliminazione, nell'articolo 1, della frase « ferma restando l'esigenza di procedere sollecitamente al compimento delle operazioni di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282 » eccetera, contenuta nel testo presentato dal Governo.

La Camera ha eliminato la suddetta frase, non per lasciare al Governo un'assoluta discrezionalità nel procedere alle operazioni di nomina, ma perchè l'ha ritenuta superflua, essendo ovvio che il Governo deve osservare le leggi in vigore. Il relatore ritiene, però, che sarebbe stato meglio mantenere questa premessa del testo governativo.

Così pure qualche perplessità lascia la parte terminale del secondo comma dell'articolo 2, che ha forse scarsa rilevanza pratica, perchè il preside incaricato, figura che sta sparendo, è in genere un insegnante che ha dietro di sé vari anni d'insegnamento effettivo. Dal punto di vista giuridico, però, rappresenta un'innovazione poco valida.

Il relatore conclude questa parte della sua relazione chiedendo l'approvazione del decreto-legge nel testo pervenutoci dalla Camera, perchè la imminenza del termine di scadenza renderebbe assai difficile l'approvazione di emendamenti anche dall'altro ramo del Parlamento ed anche perchè siamo ormai ad anno scolastico inoltrato e eventuali modifiche dei meccanismi adottati dal decreto-legge sarebbero dannosi per il funzionamento della scuola.

Resta da dire del disegno di legge n. 1040, che la Commissione, per connessione di materia, ha esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1292. Esso abbraccia una materia più ampia di quella trattata dal decreto-legge n. 567, comprendendo anche questioni di stato giuridico del personale di ruolo, docente e direttivo, nonché questioni relative alle immissioni in ruolo del personale docente vincitore di concorsi ordinari per titoli ed esami, ovvero incluso in graduatorie compilate ai sensi di apposite leggi.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta di disposizioni dotate di una complessiva organicità, insieme orientate al fine di facilitare le operazioni preliminari all'inizio delle lezioni. Su di esse la Commissione ha ritenuto di esprimersi nel senso che — tolte le norme che sono da ritenersi assorbite in quanto già previste dal decreto-legge (esattamente: l'articolo 1 e il secondo comma dell'articolo 4) — le altre disposizioni vadano a formare un disegno di legge stralcio (il cui titolo potrebbe es-

sere: « Nuove norme sui trasferimenti dei docenti di ruolo e sull'esonero dall'insegnamento di personale direttivo, nonché sugli incarichi e le supplenze nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica ») da prendere in esame nel quadro dell'auspicato riordinamento delle procedure di avvio dell'anno scolastico.

MONETTI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1292)**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è soppresso il primo periodo dalla parola « Ferma » alla parola « istruzione ».

All'articolo 2, primo comma, le parole « 1° ottobre successivo » sono sostituite dalle parole « 1° ottobre dello stesso anno ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto ».

All'articolo 3, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole « o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.*

---

N.B. — La Commissione propone inoltre l'assorbimento dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1040; propone altresì lo stralcio delle rimanenti disposizioni di tale disegno di legge, per costituire il disegno di legge n. 1040-bis, col seguente titolo: « Nuove norme sui trasferimenti dei docenti di ruolo e sull'esonero dall'insegnamento di personale direttivo, nonché sugli incarichi e le supplenze nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica ».

**DECRETO LEGGE N. 567**

ALLEGATO

## DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 25 settembre 1973*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

Ferma l'esigenza di procedere sollecitamente al compimento delle operazioni di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le direttive impartite dal Ministro per la pubblica istruzione, i provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede.

## ARTICOLO 2.

Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre successivo, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale di istruzione secondaria ed artistica.

## ARTICOLO 3.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato



## ALLEGATO

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ARTICOLO 1.

I provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede.

## ARTICOLO 2.

Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre dello stesso anno, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto.

## ARTICOLO 3.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato a prestare

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a prestare servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, sempreché vi sia disponibilità di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione.

Al personale di cui al precedente comma si applicano per l'anno scolastico 1973-74 le norme dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 504.

Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli insegnanti di ruolo e agli insegnanti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1972-73, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1972.

#### ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 settembre 1973.

LEONE

RUMOR — MAFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, sempreché vi sia disponibilità di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo.

*Identico.*

*Identico.*

#### ARTICOLO 4.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1040)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPIGAROLI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Nomina in ruolo - decorrenza)*

Le nomine in ruolo del personale insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica decorrono, a tutti gli effetti, dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo alla data del decreto ministeriale che approva le graduatorie e sono disposte non oltre il 31 luglio di ciascun anno solare.

Possono essere disposte nomine anche successivamente al termine indicato nel precedente comma; in tal caso, fermi restando gli effetti giuridici delle nomine, l'effettiva assunzione del servizio è differita alla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello di decorrenza dei predetti effetti giuridici e da questa data decorrono gli effetti economici. Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato, durante l'anno scolastico da cui decorrono gli effetti giuridici, almeno in una classe di istituto o scuola statale di istruzione secondaria ed artistica per la durata prevista dalle vigenti disposizioni.

Le nomine in ruolo dei professori vincitori del concorso per titoli ed esami a 850 posti di preside nella scuola media, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969, saranno disposte con effetto giuridico dal 1° ottobre 1973. L'assegnazione della sede sarà disposta nel corso dell'anno scolastico 1973-1974, con l'obbligo per gli interessati di assumere servizio nella sede assegnata alla data di inizio del successivo anno scolastico.

## Art. 2.

*(Trasferimenti del personale docente di ruolo)*

Sono abrogate le disposizioni sui concorsi speciali per il conferimento delle cattedre

disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Fino all'espletamento dei primi concorsi ordinari indetti per le nuove classi di concorso determinate a norma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, i trasferimenti e i passaggi del personale insegnante di ruolo continueranno ad effettuarsi con riferimento alle classi di concorso previste dal regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

## Art. 3.

*(Incarichi di insegnamento negli istituti professionali, negli istituti e scuole annessi agli educandati femminili e negli istituti di istruzione artistica)*

Gli articoli 1 e 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, si applicano limitatamente al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato negli istituti professionali relativi ad insegnamenti non compresi in classi di concorso e ad insegnamenti per cui non risultano determinati i titoli di accesso.

Le competenze dei Provveditori agli studi e delle commissioni previste dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono estese, alle scuole ed istituti annessi agli educandati femminili, alle scuole medie annesse agli istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per gli insegnamenti di applicazioni tecniche, educazione musicale ed educazione artistica, agli istituti professionali e agli istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per le Accademie di belle arti e per i Conservatori di musica, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

## Art. 4.

*(Norme sostitutive e integrative dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282)*

Fermo restando quanto stabilito dalla legge 19 ottobre 1970, n. 821, concernente le as-

segnazioni provvisorie dei professori di ruolo, il primo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni relative agli incarichi hanno inizio subito dopo la determinazione delle cattedre, dei posti e delle ore d'insegnamento disponibili effettuata sulla base delle indicazioni fornite dai capi d'istituto a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, e si svolgono nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati e dei professori di ruolo comandati ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, numero 603, rimasti privi di posto perchè soprappreso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede, secondo l'ordine della graduatoria, al completamento d'orario, alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra e al raggruppamento delle ore in una sola scuola per gli insegnanti che prestano servizio in più scuole;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine degli aspiranti abilitati;

4) sistemazione, completamento d'orario, nuova sistemazione e raggruppamento delle ore di insegnamento degli incaricati laureati o diplomati secondo quanto disposto dal precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso numero 1);

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati ».

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma:

« Trascorsi 15 giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico, non è consentito procedere a nuove sistemazioni ed a trasferimenti di insegnanti incaricati ed è esclusa ogni possibilità di procedere a modifiche di provvedimenti disposti in sede di operazioni di sistemazione, trasferimento e nuove nomine. I posti rimasti vacanti e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo detto termine sono conferiti con nomina a tempo indeterminato, ma con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

#### Art. 5.

#### (Supplenze temporanee)

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Sono conferiti dal capo d'istituto per supplenza temporanea, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui all'articolo 2 della presente legge, i posti occupati da insegnanti temporaneamente assenti, ivi compresi quelli occupati da insegnanti in aspettativa ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, da insegnanti esonerati per motivi sindacali, per assunzioni di incarichi universitari o di presidenza per attendere alle funzioni di vice preside, per servizio militare, per nomina in commissioni di pubblici concorsi o di esami di abilitazione all'insegnamento, o per altra causa. Sono inoltre conferiti per supplenza temporanea i posti rimasti eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali, ivi compresi i posti da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, nonchè i posti comunque disponibili dopo il 1° febbraio.

Qualora siano esaurite le graduatorie provinciali e d'istituto, i dipendenti da enti ed uffici pubblici e privati, possono essere assunti o mantenuti nell'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria a

titolo di supplenti temporanei, purchè la loro attività non comprometta il pieno assolvimento dei compiti d'insegnamento, avuto anche riguardo agli obblighi ed agli impegni oltre l'orario d'insegnamento. La supplenza temporanea è conferita dal capo di istituto, previo nulla osta del Provveditore agli studi ».

All'articolo 6 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti incaricati possono chiedere al Provveditore agli studi di essere esonerati dal servizio di insegnamento senza assegni, per l'intero periodo in cui svolgano le attività elencate nei commi secondo e terzo del precedente articolo 4; alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito della concessione dell'esonero per il predetto periodo si provvederà con supplenze temporanee ».

#### Art. 6.

##### *(Assenze - Trattamento economico)*

A modifica dell'articolo 9 della legge 19 marzo 1955, n. 160, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in caso di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, è mantenuto nel limite di 180 giorni ed alle seguenti condizioni: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale; 60 giorni con diritto al trattamento economico ridotto della metà; 90 giorni senza trattamento economico.

Le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, si applicano limitatamente agli insegnanti supplenti nominati dai capi d'istituto.

#### Art. 7.

##### *(Esonero dall'insegnamento)*

Su motivata richiesta dei presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed

artistica, i Provveditori agli studi possono esonerare dall'obbligo d'insegnamento il vice preside nei casi in cui il numero degli alunni iscritti all'inizio dell'anno scolastico sia superiore a 700.

L'esonero può essere concesso parzialmente, con orario di insegnamento non inferiore alle 6 ore e nel rispetto, in ogni caso, delle esigenze di unità didattica, qualora il numero degli alunni iscritti sia superiore a 400.

Nei casi in cui la scuola o istituto funzioni con almeno una sezione staccata o coordinata o con una succursale oppure presso di essi funzionino corsi serali o si svolgano attività integrative, il numero degli alunni di cui ai commi predetti è ridotto, rispettivamente, a 500 per l'esonero totale e a 300 per l'esonero parziale.

Il Provveditore agli studi, su motivata richiesta del capo d'istituto, può concedere un secondo esonero parziale nei casi in cui la scuola ed istituto abbia più di 1.400 alunni ovvero funzioni con più sezioni staccate o coordinate.

I componenti le commissioni per gli incarichi previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nominate dal Provveditore agli studi su designazione dei sindacati, possono essere esonerati dal servizio scolastico, totalmente o parzialmente, con decreto motivato, nei limiti in cui ne sia ravvisata la necessità.

#### Art. 8.

##### *(Insegnanti in servizio negli istituti professionali)*

Gli insegnanti che abbiano ottenuto di prestare servizio negli istituti professionali nell'anno scolastico 1972-73 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, numero 504, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono chiedere di continuare a prestare servizio nei predetti istituti qualora vi sia disponibilità di posti, fino a quando non saranno state effettuate le prime nomine in ruolo nei medesimi istituti a norma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 18, ultimo comma,  
del decreto del Presidente della Repubblica  
31 marzo 1971, n. 283)*

Il personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole ed istituti di ogni or-

dine e grado, che si trovava in posizione di comando o distacco di fatto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sarà restituito alle scuole ed istituti di provenienza, entro un anno dalla pubblicazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore.